

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1985

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica» (1322), d'iniziativa dei deputati Casati ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... Pag. 2, 7, 8

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* ..... 3, 4, 5 e *passim*

FERRARA SALUTE (PRI) ..... 5, 6, 7

PANIGAZZI (PSI) ..... 7

SPITELLA (DC) ..... 3, 4

«Ammissione dell'Università degli Studi di Urbino ai benefici della legge 6 marzo 1976, n. 50, recante piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria» (1214), d'iniziativa dei senatori Volponi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 9, 15, 16

ACCILI (DC) ..... 14

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* ..... 9, 11, 12

MASCAGNI (PCI) ..... 12, 13

PANIGAZZI (PSI) ..... 11, 12

SCOPPOLA (DC) ..... 13

SPITELLA (DC), *relatore alla Commissione* ..... 9, 14, 15

VALENZA (PCI) ..... 10, 12

VENTURI (DC) ..... 10, 12, 13

«Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria» (1333)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... 16, 20, 22

ACCILI (DC) ..... 16

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* ..... 21

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione* ..... 21

PANIGAZZI (PSI) ..... 18

SPITELLA (DC), *relatore alla Commissione* .. 20

VALENZA (PCI) ..... 18, 22

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica» (1322)**, d'iniziativa dei deputati Casati ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica», d'iniziativa dei deputati Casati, Fincati Grigoletto, Brocca, Ferri, Ghinami e D'Aquino, già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore, senatore Mezzapesa, impegnato presso il Consiglio d'Europa, svolgerò io stessa la relazione.

Il testo del disegno di legge in esame si compone di tre articoli; i primi due articoli si riferiscono al personale non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica per il quale sia la graduatoria per il servizio generale, sia la graduatoria del consiglio di circolo e di istituto vengono prorogate di due anni, vale a dire per l'anno scolastico 1985-86 e per l'anno scolastico 1986-87.

L'articolo 2 fa riferimento ai nuovi profili professionali, che sono legati alla riforma dello stato giuridico dello stesso personale, per il quale, quindi, viene prevista la soppressione sia della carriera di concetto sia di quella esecutiva e ausiliaria, che mantengono una loro validità soltanto relativamente ai titoli di studio. Vale a dire che per il primo concorso che si bandirà i titoli richiesti saranno ancora gli stessi.

I primi due articoli, come ho già detto, hanno una connessione evidente, in quanto riguardano il personale non docente, e ritengo che nascano, in sostanza, dalle difficoltà che sono derivate dall'applicazione della legge n. 270 e della legge n. 326, in relazione al fatto che gli organici che verranno messi a concorso sono, allo stato attuale, bloccati. Si convenne da più parti politiche sulla necessità di consentire un aumento degli organici del 5 per cento, ma non fu possibile realizzare ciò per la lunghezza dei tempi di attuazione. Il provvedimento in esame nasce da quella esigenza e, in sostanza, dall'esigenza di consentire a questo personale di accedere ai concorsi che verranno banditi, senza correre il rischio di perdere il posto nel momento stesso in cui partecipa al concorso a causa della sperequazione esistente.

L'articolo 3, invece, riguarda il personale docente ed educativo e stabilisce che sia per i trasferimenti sia per i passaggi di detto personale, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova. La norma avrà effetto già dall'anno scolastico 1985-86. Si intende consentire una sorta di

perequazione di situazioni tra coloro che sono stati immessi in ruolo perchè vincitori di concorso e coloro che sono stati immessi in ruolo perchè hanno usufruito della legge n. 270 e della legge n. 326. Giustamente, io credo, che la norma interviene a dare le stesse possibilità agli uni e agli altri docenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento sui nuovi profili professionali relativi al personale non docente. Mi pare che vi sia stato un provvedimento del Consiglio dei ministri che si è tradotto in una normativa molto complessa, di circa mille pagine. Il testo, però, non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* perchè non è stato registrato dalla Corte dei conti. A questo punto, io vorrei sapere se i profili professionali di cui si tratta nell'articolo 2 sono compresi nel testo predetto o sono un qualcosa di diverso.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, sono tutti compresi in quel testo.

SPITELLA. Ma allora come facciamo ad approvare una legge che si riferisce a qualcosa che non è ancora operativo?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti, in attesa della attuazione dei nuovi profili professionali, che prevederanno delle modifiche, si consente di partecipare al concorso in base al titolo di studio.

SPITELLA. Però il primo comma dell'articolo 2 recita diversamente: «I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1985-86». Questa è la prima cosa che ci preoccupa; perchè se il decreto non viene registrato e quindi non viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*...

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto mi dicono gli uffici, è stato tutto risolto. Si tratta semplicemente di prevedere i mutamenti dello stato giuridico nei nuovi profili. Questo problema pone dei termini e noi cercheremo di onorarli nel 1985-86, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Però, per quanto riguarda i bandi di concorso saremmo costretti a far slittare i termini e allora il diritto di partecipare al concorso va legato al titolo di studio dei partecipanti.

SPITELLA. Questo significa che i concorsi vengono banditi ugualmente?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, certamente.

SPITELLA. Io sono molto perplesso: se i profili professionali non sono approvati come si possono bandire i concorsi?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bandiamo i concorsi legando il diritto alla partecipazione al possesso dei titoli di studio; facciamo semplicemente una verifica dei titoli di studio.

SPITELLA. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e mantengo le mie perplessità; tuttavia non mi oppongo all'approvazione di questo articolo perchè so bene quanto è viva l'attesa e come sia urgente arrivare al bando di concorso. Mi pare che il ritardo sia un po' carico di difficoltà, anche perchè il personale non docente della scuola e quello delle università è già sistemato, mentre tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica non può godere della ricostruzione della carriera e della collocazione nei vari livelli. Mi rendo conto delle difficoltà che l'Amministrazione ha di fronte; questo è un passo avanti, ma non posso non esprimere il voto che si arrivi sollecitamente a sciogliere il nodo dei profili professionali da parte del Governo.

La Corte dei conti ha eccepito che un tale provvedimento ha carattere di regolamento e, come tale, non essendo stato sentito il parere del Consiglio di Stato prima della decisione del Consiglio dei ministri, non può essere registrato.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque c'è il termine dell'anno scolastico 1985-86.

SPITELLA. La seconda osservazione riguarda l'articolo 3 che pure suscita in me alcune perplessità. Non sono insensibile alle valutazioni svolte ripetutamente dal Governo e riprese questa sera anche dal Presidente circa la situazione di favore, nei confronti dei vincitori dei concorsi, realizzatasi l'anno scorso al momento delle nomine, e circa l'opportunità di ristabilire in qualche modo, in sede di trasferimenti, l'equilibrio. Sia pure con molte riserve io non mi oppongo all'approvazione di questo articolo, ma vorrei chiedere ai colleghi della Commissione di prendere un impegno tra di noi: questa è una norma che non può rimanere perchè ha delle caratteristiche molto strane. Praticamente la ricostruzione della carriera ha una serie di implicazioni che riguardano gli scatti, gli stipendi...

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non si tratta di ricostruzione della carriera.

SPITELLA. D'accordo, ma dal punto di vista giuridico non è bello separare gli effetti ai fini del trasferimento dagli effetti ai fini generali. Infatti, se alla fine dei 180 giorni qualcuno non conclude in maniera soddisfacente il periodo di prova, la materia si aggroviglia. La mia proposta è la seguente: approviamo questo articolo, visto che per i trasferimenti si è creata una situazione di forte attesa da parte dei sindacati, ma con l'intesa che il problema del periodo di prova con tutti

gli annessi e connessi deve essere affrontato di nuovo per inserirlo in una norma legislativa che sia giuridicamente compiuta; altrimenti non mi sentirei tranquillo.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Spitella, le do atto di questa preoccupazione. Vorrei tentare di sgombrare il campo con alcune considerazioni. È vero quello che ha detto il Presidente: questa norma si inserisce e nasce dalla situazione che si è determinata precedentemente. I vincitori di concorso hanno potuto esercitare una sorta di diritto di prelazione nella scelta della sede; cioè hanno scelto prima dei cosiddetti precari entrati in ruolo in base alla legge n. 270. È vero che questa legge vuole ristabilire un certo equilibrio, ma ciò vale per gli uni e per gli altri.

La situazione di fatto, senatore Spitella, è che il docente che sta svolgendo l'anno di prova, ossia completando i 180 giorni, dato che la scadenza è sempre a giugno, per quell'anno si trova in una situazione indefinibile; nella domanda di trasferimento, infatti, non essendo stato completato il periodo di prova, non può vantare alcun titolo. Ovviamente ciò vale non per la ricostruzione della carriera, bensì in termini di punteggio e di anzianità di servizio. È una norma che diventa generale, nel senso che chi non ha completato i 180 giorni, può vantare, ai fini del trasferimento i titoli che gli sono riconosciuti in base al servizio pre-ruolo, i quali comportano due punti per ogni anno.

Questa situazione vale sia per coloro che hanno superato il concorso sia per quelli che sono entrati per altro titolo in base alle norme sul precariato. Vi è allora un vantaggio sia per coloro che sono stati reclutati in un modo, sia per coloro che sono entrati nell'Amministrazione per altro verso. In caso contrario coloro che hanno terminato l'anno di prova si trovano con zero punti, pur avendo esercitato un servizio negli anni precedenti. Si tratta, in definitiva, di una norma di carattere generale, direi anche di giustizia equitativa. È un contributo che permette di valutare servizi effettivamente prestati. Anche i vincitori di concorso possono così vedere riconosciuti anni di servizio prestato a titolo diverso (supplenze, incarichi). Non avendo completato i 180 giorni, questi si troverebbero viceversa ad avere zero punti nonostante le esperienze e le prestazioni precedenti.

FERRARA SALUTE. Prima di passare ad un intervento in merito, vorrei chiedere un chiarimento sul secondo comma dell'articolo 2, nel quale si dice che: «Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali... restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 240». Perché restano validi in via transitoria questi titoli di studio? Quando sarà presentata la normativa sui profili professionali, quali saranno i titoli di ammissione?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non più i titoli di studio che erano previsti. Ci sarà una differenziazione nella considerazione dei titoli di studio.

FERRARA SALUTE. Quindi, verranno sostituiti da questi nuovi profili. Allora, se mi consente, signor Sottosegretario, si verifica un fatto piuttosto curioso. Noi bandiamo dei concorsi in attuazione di una disciplina relativa ai nuovi profili professionali, per i quali dobbiamo chiedere in via transitoria dei titoli di studio che non sono quelli previsti dalla nuova disciplina stessa. Questo è un «*monstrum*». In che senso questi concorsi sono di attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, se questi non esistono e comunque se il profilo richiesto è quello vecchio? La domanda che sorge non è tanto di congruità formale. Perché vengono banditi dei concorsi prima che esista la disciplina ad essi relativa? Si dirà perché è necessario farlo. Ma allora perché chiamarli concorsi «di attuazione» di una disciplina che non esiste, tanto è vero che non se ne può tener conto per i titoli di studio?

Diamo l'impressione di legiferare su un'ipotesi, che sarà pure realistica, perché già praticamente concretata, ma che è ancora - legislativamente parlando - soltanto un'ipotesi.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema dei nuovi profili non va visto «*de iure condendo*». È già un fatto approvato: solamente l'applicazione ci pone dei problemi circa la verifica dei nuovi profili rispetto ai vecchi, ma ci vuole del tempo.

FERRARA SALUTE. Non si potrebbe aspettare un certo periodo di tempo?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sarebbero, poi, i problemi cui faceva riferimento il senatore Spitellica. La transitorietà prevista dal secondo comma è praticamente la continuità della vecchia normativa. Allora, per guadagnar tempo, di fronte alle vacanze createsi e a sollecitazioni relative al problema della funzionalità degli uffici, si è addivenuti a questa formula.

FERRARA SALUTE. Comprendo queste motivazioni. Mi pare però di dover rilevare che a monte c'è stato un errore di valutazione dei tempi di sviluppo della problematica. Questi errori non si sa mai da chi siano commessi e spesso ci troviamo di fronte a leggi correttive di situazioni anomale o dolorose generate da essi.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tenga conto, senatore Ferrara Salute, di quanto avviene di concerto con il Ministero della funzione pubblica; non si tratta di fatti di competenza solo del Ministero della pubblica istruzione.

FERRARA SALUTE. Me ne rendo conto. Concludo questo mio intervento esprimendo delle perplessità sul fatto che si debba sempre legiferare in termini «umani». Non è scritto in nessuna pagina dei testi di diritto che la legislazione debba tenere conto che la situazione di determinati soggetti ispira pietà. Possibile che intitoliamo delle leggi: «Norme a favore...»? Come se le leggi fossero a favore di qualche soggetto. Le leggi sono a favore dello Stato e non delle categorie.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con questa norma evitiamo il formarsi di nuovo precariato, perchè, se non si fanno i concorsi, bisogna provvedere con delle supplenze.

FERRARA SALUTE. E allora non facciamo i concorsi, almeno così saremo costretti ad affrontare il fatto che le cose non funzionano.

Questa norma può provocare dei problemi. Si faceva poc'anzi giustamente il caso di coloro che hanno vinto i concorsi e che si trovano oggi nelle condizioni a noi note. Se qui emergono dei vantaggi per una delle due parti, anche se lievi, l'altra parte chiederà successivamente che ci sia l'equiparazione. L'equità perfetta non si raggiunge mai e ogni legge è fatta per correggere l'iniquità della legge precedente, con il risultato che ne crea un'altra.

Mi pare non si possa dire di no ad una normativa del genere che tenta di dare risposte ad una esigenza concreta, però mi sembra si debba aggiungere qualche considerazione. Vorrei pregare il Governo e il Ministero della pubblica istruzione in particolare di non presentare in futuro provvedimenti del genere che sono giuridicamente curiosi. Possiamo votare a cuor leggero leggi che sentiamo essere singolari, curiose, mal profilate, sulle quali già sappiamo che dovremo ritornare? Il senatore Spitella ha già ipotizzato che dovremo approvare un'altra legge a correzione di eventuali problemi che siano nati da questa o comunque a sanatoria giuridica di una situazione anomala. Questo mi sgomenta.

In ogni caso, il nostro voto è favorevole, in quanto ci rendiamo conto che il Ministero è più di tutti in grado di giudicare la validità di provvedimenti del genere.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sospendiamo brevemente i nostri lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 17 e sono ripresi alle ore 18,10.*

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Riprendiamo i nostri lavori.

PANIGAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve. Condivido la fondatezza dei problemi sollevati dal senatore Spitella e dal senatore Ferrara Salute. Anch'io sono consapevole che bisognerebbe introdurre alcune modifiche al testo del provvedimento, in quanto nella formulazione attuale dà adito a delle perplessità che ha espresso anche la mia parte politica.

Debbo ricordare, inoltre, che gli stessi promotori ed estensori del provvedimento avevano auspicato che il Senato, riprendendo in esame questo disegno di legge, apportasse delle modifiche tali da soddisfare maggiormente le aspettative del mondo della scuola. Per questo motivo, ribadisco queste perplessità pur dichiarando il nostro voto favorevole in considerazione della ristrettezza dei tempi e dei problemi che si potrebbero creare se questo provvedimento non venisse approvato prima del 31 maggio.

Avrei voluto affrontare il merito dell'articolato per sottolineare i problemi che da esso scaturiscono, ma ritengo opportuno non farlo ed esprimere soltanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, comunico agli onorevoli senatori che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio e programmazione economica.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, valide per gli anni scolastici 1983-894 e 1984-1985, conservano validità anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87, in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al predetto personale.

È parimenti prorogata, per i medesimi anni scolastici, la validità delle graduatorie di circolo o di istituto.

**È approvato.**

Art. 2.

I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1985-86.

Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, sia per l'ammissione ai ruoli della soppressa carriera di concetto sia per l'ammissione ai ruoli delle sopresse carriere esecutive ed ausiliarie, restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

**È approvato.**

Art. 3.

Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

Il presente articolo ha effetto a partire dai trasferimenti e dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1985-86.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.



Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Ammissione dell'Università degli studi di Urbino ai benefici della legge 6 marzo 1976, n. 50, recante piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria» (1214), d'iniziativa dei senatori Volponi ed altri**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ammissione dell'Università degli studi di Urbino ai benefici della legge 6 marzo 1976, n. 50, recante piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria», di iniziativa dei senatori Volponi, Venturi e Bo.

Prego il senatore Spitella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nella seduta di ieri era stato proposto di abbinare alla discussione del disegno di legge n. 1333 l'esame del provvedimento n. 1214 di iniziativa dei senatori Volponi, Venturi e Bo. Inoltre era stato deciso che all'inizio di questa seduta avrei chiarito il contenuto di questo provvedimento ed ora mi accingo a farlo molto rapidamente.

Il disegno di legge n. 1214 intende inserire, sotto forma di articolo aggiuntivo al testo del provvedimento n. 1333, il seguente articolo: «L'Università degli studi di Urbino è ammessa a godere dei benefici di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 50, recante piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria». Quindi con tale proposta si intende comprendere l'Università di Urbino, che - come è noto - non è un'università statale, tra quelle che possono beneficiare dei finanziamenti per l'edilizia universitaria. Anche se ciò rappresenta una innovazione rispetto alle procedure seguite fino ad oggi, tenendo conto della grande rilevanza dell'Università di Urbino e dell'imponente mole di opere che essa ha realizzato in passato con le sue forze, sia nel settore edifici per le attività didattiche e scientifiche sia in particolare per i collegi universitari, esprimo parere favorevole ad una discussione congiunta dei disegni di legge n. 1214 e n. 1333.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, pur riconoscendo la fondatezza di quanto ha sostenuto il relatore Spitella circa le opere in via di esecuzione ad Urbino, mi dichiaro contrario ad una discussione congiunta dei due disegni di legge ed all'inserimento dell'articolo nel disegno di legge n. 1333, in quanto si deve avere come punto di riferimento la legge n. 50 del 6 marzo 1976. Quest'ultima, come lo stesso relatore ha ricordato, non estende i finanziamenti alle università non statali.

Per questi motivi mi dichiaro contrario ad una discussione congiunta dei due provvedimenti ed all'inserimento dell'articolo che

riguarda l'Università degli studi di Urbino nel disegno di legge n. 1333 all'esame di questa Commissione.

VENTURI. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi permetto di insistere affinché venga svolta una discussione congiunta del disegno di legge n. 1333 e del disegno di legge n. 1214 che ho presentato insieme ai colleghi Volponi e Bo, in quanto la situazione dell'Università degli studi di Urbino è del tutto particolare e di carattere eccezionale. È vero che è un'università non statale ma da sempre essa è stata aiutata e si è mantenuta in base ad iniziative di istituzioni pubbliche e di enti locali. Inoltre, ha delle caratteristiche che, in un certo qual modo, la possono equiparare alle università statali. Infatti, essa si distingue da queste ultime in niente se non per il fatto che ha potuto, forse per il suo stato libero, assumere iniziative che peraltro si sono rivelate eccezionalmente valide. C'è per esempio tutta la parte relativa alla edilizia universitaria – anche per quanto riguarda l'aspetto recettivo degli studenti – che ha comportato uno sforzo eccezionale al quale però non ha partecipato alcun ente locale: ed ora, ad esempio, la regione Marche usufruisce di tutte le strutture che ha creato, con le sue sole forze, l'Università di Urbino.

È chiaro che lo sforzo compiuto dall'Università è stato tale da porre questa in una situazione di estrema difficoltà, che si potrebbe compensare con una forma di partecipazione statale, ovviamente non di dimensioni straordinarie, ma come piccolo contributo alle spese sostenute. La partecipazione dello Stato a tali spese forse farebbe superare all'Università lo squilibrio finanziario in cui attualmente versa – che è veramente grave – anche in assenza di quei provvedimenti che il Governo si è impegnato ad adottare in base alle recenti leggi che abbiamo approvato, una delle quali, riguardando le università degli studi cosiddette libere, ha confermato tale *status* per quella di Urbino.

Il Governo si è impegnato a predisporre un disegno di legge per risolvere il problema; esso tuttavia non è stato ancora presentato e quindi ritengo che l'approvazione di questa inclusione, sia pure a titolo eccezionale, dell'università di Urbino nel piano quadriennale per l'edilizia universitaria sia un atto dovuto a compenso del mancato intervento statale per lo sforzo che tale università, insieme ad altre, sta compiendo a favore della struttura universitaria complessiva del paese.

VALENZA. Signor Presidente, le mie convinzioni sono analoghe a quelle espresse adesso dal collega Venturi. Mi pare che la collocazione dell'università di Urbino nell'elenco generale delle università non statali sia un po' schematica, fondata com'è su un aspetto giuridico-formale dello statuto. Invece, se si guarda alla sostanza delle cose, il problema è diverso.

Vi è infatti un'antica università caratterizzata innanzitutto da una elevata tradizione culturale; essa ha un nome rilevante, persegue finalità pubbliche ed opera con il concorso di istituzioni pubbliche per lo svolgimento della propria attività soprattutto di ricerca. Pertanto, a mio avviso, escludere l'università di Urbino dai benefici della legge n. 50 del 1976 non è un gesto di stima e di attenzione per un ateneo che onora la cultura universitaria italiana.

Per questo motivo, invito il Governo a riesaminare il problema e a rivedere la propria posizione, aderendo alle motivazioni che sono state qui espresse a favore dell'università di Urbino e contenute nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Volponi e altri.

PANIGAZZI. Signor Presidente, intervengo purtroppo a malincuore a sfavore dell'inclusione dell'università di Urbino tra quelle che possono usufruire dei finanziamenti del disegno di legge in esame perchè riconosco che tale università merita particolare attenzione per il prestigio e per il grande contributo che reca al mondo della cultura italiana. Tuttavia, pur riconoscendo determinate caratteristiche di questa università, non ritengo di poter esprimere il voto favorevole ad una discussione congiunta dei due disegni di legge, a meno che il Governo non dia assicurazioni in questa sede in relazione ai fondi destinati per l'attuazione della legge n. 50 che, tra l'altro, non consente di operare una deroga in quanto tali fondi sono destinati alle università statali. Inoltre questa legge specifica che i finanziamenti vanno concessi alle università che abbiano già elaborato progetti o che debbano completare opere già avviate, di fronte alle quali esse non siano in grado di sostenere le relative spese.

Devo rilevare che rischiamo di polverizzare i finanziamenti previsti in questo provvedimento di legge e di trovarci nella assoluta impossibilità di distribuire alle università che ne abbiano fatto richiesta i fondi per dare continuità ai lavori già iniziati. Oltretutto la legge n. 50 - ripeto - fa riferimento a lavori già previsti, per i quali sono stati elaborati progetti esecutivi e quindi si creerebbero enormi difficoltà per il compimento di tali lavori.

È per questi motivi che ritengo di dovermi attenere all'invito rivolto dal rappresentante del Governo: o modifichiamo la legge n. 50 del 1976 oppure non possiamo includere nel provvedimento che stiamo per varare anche l'università di Urbino. In tal caso, però, invito il rappresentante del Governo a dare assicurazioni in proposito, affinché anche la mia parte politica possa esprimere il suo voto favorevole.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo alla Commissione che era stata richiesta una relazione al Ministero della pubblica istruzione, che è stata immediatamente inviata e, mi auguro, distribuita ai componenti della Commissione.

Da tale relazione si evince che, da rilevazioni effettuate il 1° gennaio 1981, il fabbisogno per il punto a) ammonta a lire 400 miliardi, di cui sono specificate le destinazioni nell'allegato 2a. L'importo in questione, rivalutato oggi con l'indice ISTAT, raggiunge la cifra di 680 miliardi. Per quanto concerne le esigenze di completamento di cui al punto b), le stesse ammontano a circa 300 miliardi. Come si può rilevare, le esigenze che assumono carattere di priorità ai fini dell'assegnazione dei fondi raggiungono da sole l'importo di 980 miliardi, ben superiore allo stanziamento stabilito nell'articolo 1.

Vorrei pertanto pregare la Commissione di prendere in esame - se ritiene ovviamente valido il mio suggerimento - la possibilità di formulare un ordine del giorno onde invitare il Governo a presentare in tempi brevi un disegno di legge che riguardi proprio le università non

statali ed i relativi finanziamenti; ma devo esprimere la contrarietà del Governo ad uno storno dei fondi che saranno stanziati con l'applicazione della presente legge, fondi, come ho precedentemente detto, che sono già esigui per le esigenze di completamento delle università statali.

VALENZA. Desidero fare una domanda. Mi pare di capire dalle sue parole, onorevole Maravalle, che vi sarebbe disponibilità da parte del Governo a presentare un disegno di legge *ad hoc* per l'edilizia di Urbino.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non un provvedimento *ad hoc*, ma un provvedimento che interessi tutte le università in un quadro generale.

VENTURI. Questo provvedimento a favore delle università libere è già previsto, come impegno formale, nell'ultima legge che riguarda la costituzione di nuove università. Addirittura veniva prorogato il termine che già la legge n. 382 prevedeva per la presentazione di un provvedimento a favore delle università libere. Tale provvedimento non è stato a tutt'oggi presentato malgrado l'impegno assunto ed è per questa ragione che si chiede l'introduzione dell'università di Urbino, sia pure in via eccezionale, in questo piano per l'edilizia universitaria, tenendo presente che ciò non comporterebbe uno spostamento di somme cospicue a danno di altre università.

La situazione dell'università di Urbino è divenuta insostenibile e bisognerà che qualcuno se ne faccia carico. Ritengo che anche il Governo dovrà riflettere prima di respingere tale richiesta che, ripeto, non altererebbe sostanzialmente la disponibilità a favore delle università statali trattandosi di una erogazione modesta. Si eviterebbe, però, così facendo, il collasso di una università che ritengo dia un contributo notevole al quadro complessivo della struttura universitaria italiana. Mi permetto quindi di insistere per una discussione congiunta pur rendendomi conto delle difficoltà prospettate.

PANIGAZZI. Mi sembra utile aggiungere una notazione a quelle finora fatte. Ritengo che se tale proposta dovesse passare occorrerebbe avere almeno il parere della Commissione affari costituzionali. Non si modifica, è vero, la lettera c), ma lo spirito dalla legge viene leso, nel senso che questi contributi sono previsti per le università statali e la legge n. 50 prevede che siano utilizzati per progetti già perfezionati e per completamenti. Non so, quindi, se la Commissione possa deliberare.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qualora la Commissione decida per l'abbinamento ritengo sia necessario il parere della Commissione affari costituzionali. Comunque, pur restando dell'opinione già espressa, pregherei la Commissione di tenere conto dell'urgenza che ha il Ministero per la parte che gli compete, ma che hanno anche le università, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa anti-infortunistica.

MASCAGNI. Desidero soltanto fare un'osservazione a proposito dell'università di Urbino. Ho ascoltato le parole appassionate e

convincenti del senatore Venturi sulle possibilità di ammettere l'università di Urbino ai benefici previsti dalla legge n. 50, associandomi nello stesso tempo a quanto ha affermato il senatore Valenza a proposito del patrimonio culturale rappresentato da questo ateneo, ricco di una tradizione universitaria che tanto ha dato alla cultura italiana. Non posso tuttavia esimermi dal ricordare che quando affrontammo il problema delle nuove sedi universitarie fu proprio il senatore Venturi ad assumere una posizione contraria rispetto alla statizzazione dell'università di Urbino con un calore pari a quello dimostrato oggi.

Ora non voglio affermare che esista una assoluta connessione tra la posizione allora assunta circa il mantenimento della università di Urbino come libera università e quanto oggi è in discussione, ma un certo rapporto esiste. Se allora la posizione della Democrazia cristiana fosse stata diversa, pari a quella che noi esprimeremo attraverso un esponente docente dell'università di Urbino, l'allora senatore della nostra parte politica Salvucci, oggi l'università di Urbino sarebbe una università statale e il problema in discussione si porrebbe in termini più favorevoli. Sia chiaro che non è mia intenzione, onorevoli colleghi, senatore Venturi, rinfacciare nulla. Penso però che quando ci si trova di fronte a problemi del tipo di quelli che affrontammo allora, forse sarebbe opportuna una maggiore ponderazione e riflessione, anche in rapporto a quello che può avvenire in tempi successivi.

VENTURI. Ricordo, però, che proprio allora fu approvato contestualmente quell'articolo, a cui abbiamo fatto riferimento, il quale prevedeva un impegno del Governo a presentare un disegno di legge per l'Università degli studi di Urbino.

MASCAGNI. Sto dicendo che, proprio allora, una maggiore riflessione circa l'opportunità di statizzare anche l'Università di Urbino avrebbe reso possibile una soluzione dei problemi che oggi ci pongono serie difficoltà. Ho voluto precisare questo, perchè un minimo di memoria storica è pur necessaria per darci ragione delle attuali circostanze.

SCOPPOLA. Non credo che il problema sollevato dal relatore con la proposta di una discussione congiunta dei due provvedimenti possa essere risolto sulla base dei precedenti evocati dal senatore Mascagni. In realtà, non mi sembra che nel disegno di legge n. 1333 vi siano esclusioni di principio per quanto riguarda stanziamenti in favore di istituti di carattere non statale. Nel quarto comma dell'articolo 1 si fa esplicito riferimento a istituti e collegi universitari legalmente riconosciuti. Credo che la distinzione tra statale e non statale non sia adeguata, non sia aderente alla situazione legislativa così come si presenta. Per cui, da un punto di vista sostanziale, io sarei sensibile e favorevole a quanto sostenuto dai senatori Venturi e Valenza, per tutte le ragioni che non sto qui a ripetere. Il problema, però, va spostato su un altro piano, quello della opportunità e della fattibilità. Qui nasce, innanzitutto, la considerazione che il rappresentante del Governo ha già prospettato: la congruità degli stanziamenti. Così come sono, gli stanziamenti sono già insufficienti rispetto al piano che non è stato avviato, per cui non è il

caso di andare a caricare su questa disponibilità una esigenza ulteriore, oltretutto non definitiva. Infatti, poichè il disegno di legge n. 1214 non indica l'entità degli stanziamenti che si ritengono necessari per l'Università di Urbino, un inserimento in bianco nell'ambito del disegno di legge n. 1333 non potrebbe avere, probabilmente, un'efficacia pratica e sarebbe più un'affermazione di principio che non uno strumento giuridico veramente efficace, tenuto conto anche delle considerazioni svolte dal Sottosegretario.

Vi è, poi, un'altra considerazione di carattere procedurale: il disegno di legge n. 1214 prevede il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, la quale deve anche pronunciarsi sull'eventuale inserimento nell'ambito del disegno di legge n. 1333. Ciò comporterebbe, comunque, un rinvio della discussione e, allora, mi chiedo se non sia opportuno accedere all'ipotesi formulata dal Sottosegretario, vale a dire dare corso al disegno di legge n. 1333 così come è, per le ragioni di urgenza da tutti riconosciute, e presentare un ordine del giorno che solleciti il Governo ad adempiere agli obblighi già previsti legislativamente, evitando la discussione congiunta dei due provvedimenti.

ACCILI. Quando abbiamo approvato la legge n. 590 sapevamo benissimo che non erano previsti interventi specifici. Non vi era il rifinanziamento nè, comunque, una legge che garantisse di operare nel settore universitario. È questa una constatazione che abbiamo fatto nel momento stesso in cui abbiamo approvato la legge n. 590. Allora, io mi domando, se non dovessimo aderire alla saggia proposta formulata testè dal senatore Scoppola, come si verrebbero a trovare le altre università statizzate o, comunque, costituite con la legge n. 590? Perchè per l'Università di Urbino dovrebbe esservi una possibilità? E le altre università quali quelle de L'Aquila, di Pescara e così via?

Se facciamo una menzione specifica vuol dire che diamo ad Urbino una patente che non diamo a L'Aquila o a Pescara. A L'Aquila, per esempio, da 20 anni non è stato mosso un mattone per l'edilizia universitaria. Adesso con 700 miliardi si sistemano tutte le università mettendole tutte sullo stesso piano.

Tuttavia, non intendo continuare a fare la polemica, ma vorrei pregare la Commissione di tener conto di queste cose.

Comunque sono d'accordo nell'accettare la proposta del senatore Scoppola che mi pare risolva interamente il problema.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda i problemi sollevati nel corso della discussione, sarò molto sintetico, anche perchè grosse questioni non sono state poste sul tappeto dai colleghi che sono intervenuti.

La documentazione che è pervenuta e che è a disposizione di tutti, sia da parte dell'università di Tor Vergata, sia, soprattutto, da parte del Ministero con l'appunto che il Sottosegretario ha testè letto e che è corredato da una serie di allegati in cui sono indicati esplicitamente tutti i fabbisogni quantificati università per università, mi pare esauriente. D'altra parte, il senatore Ferrara non è presente e avrei potuto tranquillizzarlo per le sue preoccupazioni circa l'università di Tor Vergata, assicurandogli che il previsto elenco delle facoltà è stato

determinato in maniera precisa dalla legge n. 122 del 3 aprile 1979. Voglio aggiungere che alcuni progetti, sia pure sommari, sono stati portati qui alla Commissione da parte di quella stessa università. Si tratta di progetti sommari perchè la legge che ho citato stabilisce una procedura anomala la quale ha però il vantaggio della rapidità. In effetti essa stabilisce che non si fa luogo ad appalti concorso o a procedure normali di redazione di progetti da parte di uffici statali, bensì all'attribuzione ad una società concessionaria individuata secondo e procedure...

PRESIDENTE. Senatore Spitella, sarebbe opportuno che lei si pronunciasse solo sulla parte relativa alle procedure.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Va bene, Presidente. Per concludere questo argomento voglio dire che vi sono elementi sufficienti per essere tranquilli.

Per quanto riguarda il problema che è stato sollevato, da parte mia naturalmente mi riconosco nelle indicazioni che sono state date dal senatore Scoppola. Vi sono due problemi, uno di ordine formale e uno di ordine politico. Per quanto riguarda il primo, la soluzione, dal punto di vista tecnico, potrebbe essere quella di presentare un emendamento che possa soddisfare il senatore Venturi. Il disegno di legge del Governo che stiamo discutendo prevede, al comma primo del paragrafo 1, che per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di 700 miliardi per il finanziamento di opere immediatamente realizzabili esclusivamente dalle università statali, dalle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti; qui dovrebbe aggiungersi «e l'università di Urbino». L'articolo 42 della legge n. 641, che è la legge madre dell'edilizia universitaria recita testualmente: «Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali».

È evidente che con questo riferimento le università statizzate sono statali e sono tutte interamente comprese: non c'è dubbio da questo punto di vista. Il problema sarebbe soltanto quello di aggiungere l'università di Urbino. La questione formale deve essere risolta dalla Presidenza: se essa ritiene di ammettere l'emendamento, senza inviarlo alla Commissione affari costituzionali, la questione si pone in un modo, se invece, come il senatore Scoppola afferma e come anche altri colleghi ritengono, occorresse il parere della Commissione affari costituzionali anch'io sarei dell'avviso di non bloccare il pronunciamento della 1<sup>a</sup> Commissione. Dunque proporrei anch'io di affrontare l'argomento in sede politica. A questo proposito, indubbiamente, se trovassimo un'intesa per ammettere anche l'università di Urbino,

confermerei la soddisfazione che ho già manifestato all'inizio; se invece questo problema dovesse dividerci e dovesse creare un intralcio al proseguo dell'*iter* del provvedimento, anche per la difficoltà sottolineata dal rappresentante del Governo e ripresa dal senatore Scoppola circa la scarsità dei mezzi a disposizione, io credo che convenga manifestare con forza - vorrei che questa parola fosse sottolineata - la richiesta al Governo di presentare sollecitamente il provvedimento per le università non statali. E se questa presentazione per la complessità della materia dovesse subire dei ritardi, per la parte generale il Governo assuma l'impegno di presentare sollecitamente un provvedimento per i problemi dell'edilizia universitaria delle università non statali. In tal modo potremmo concludere, lasciando fuori il disegno di legge dei senatori Venturi e Volponi che è bene rimanga autonomo, poiché rappresenta un ulteriore momento per la Commissione di riesaminare il problema.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, le rispondo per la parte che mi riguarda, visto che mi sembra che il sottosegretario Maravalle sia d'accordo per l'accoglimento dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda la proposta di abbinamento, il problema non è tanto di una valutazione che, in questo caso, non potrebbe che essere prudente da parte della Presidenza. Si tratta piuttosto di rimettersi ad una altrettanto prudente valutazione della Presidenza del Senato che ha indicato per tale disegno di legge la necessità del parere della prima e della quinta Commissione permanente.

Mi sembra però che questo problema sia superato dall'atteggiamento favorevole del Governo all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

#### **«Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria» (1333)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria».

Riprendiamo la discussione rinviata nella giornata di ieri.

ACCILI. Il relatore ieri ha sottolineato gli aspetti fondamentali del disegno di legge numero 1333. Sulla base dell'esposizione del relatore è intervenuto nella discussione generale il senatore Ferrara Salute che ha espresso talune «perplexità».

Dopo aver più attentamente esaminato il disegno di legge ed aver attinto anche qualche altra informazione, credo che le «perplexità» del collega Ferrara possano essere tranquillamente superate. Perché il tutto si regge sulla legge n. 122 del 1979, istitutiva della seconda università statale di Tor Vergata. Tale legge, contrariamente a quanto si è detto l'altro giorno, non riguarda soltanto la facoltà di medicina e chirurgia, ma comprende anche altre facoltà, quali lettere, giurisprudenza, ingegneria e scienze, con i relativi corsi di laurea.

Sempre la legge istitutiva prevedeva anche un finanziamento per l'acquisizione delle aree. Pertanto, la legge istituiva queste cinque facoltà,



provvedeva al finanziamento per l'acquisizione delle aree e dettava le modalità di affidamento in concessione delle opere. Si tratta di tre aspetti importanti, ai quali bisogna necessariamente far riferimento, se si vuole avere un'idea concreta di come stanno le cose relativamente alla legge al nostro esame. Cosa è successo dal 1979 ad oggi? È accaduto che i finanziamenti per l'edilizia universitaria sono cessati. Ci sono stati degli intervalli ed ora con il testo al nostro esame i fondi vengono ricostituiti. Si può quindi provvedere soprattutto a mettere in moto tutti gli accorgimenti necessari per far sì che le opere già in essere o in via di realizzazione possano essere tranquillamente portate a compimento. Non so se commetto un'eresia nei confronti del senatore Panigazzi che è qui presente, citando quanto ha detto il Presidente del Consiglio in occasione dell'inaugurazione dell'autostrada L'Aquila-Teramo, cioè che era particolarmente infastidito dal fatto che le opere non si concludessero mai. Ha perfettamente ragione. Sono stato tra coloro i quali si sono spellati le mani per gli applausi, perchè vorrei che quella autostrada fosse conclusa.

I 700 miliardi previsti dal disegno di legge n. 1333 hanno soprattutto la funzione di terminare i lavori in atto. Che poi nella legge sia inserito il caso di Tor Vergata, lo trovo conseguente ed addirittura inevitabile, perchè se c'è un'opera che è rimasta sospesa nel mondo di Platone è proprio questa.

I 260 miliardi per Tor Vergata mi sembrano indispensabili, considerando quanto è avvenuto a Tor Vergata dal momento in cui è stata resa operante la legge n. 122 fino ad oggi. È stato approntato il primo piano di fattibilità nel dicembre 1980, il secondo nel 1982-1983 e un piano di assetto dell'area nel febbraio 1985, che è il più recente.

Tanto il Comune che la Regione hanno in primo luogo approvato la presentazione dei piani regolatori e poi i piani di fattibilità. Ora disponiamo di una vasta documentazione che illustra definitivamente gli aspetti di questa complessa area la cui estensione è di 750 ettari. Per questi 750 ettari, esiste già un impegno di spesa, a carico del FIO di 32 miliardi, mediante i quali, con opere prefrabbricate, si è cominciato a strutturare una parte dell'università. Gli altri due piani, che sopraggiungono alle indicazioni generali della legge, prevedono una spesa di 260 miliardi di cui 120 per la facoltà di medicina e chirurgia.

L'obiezione che potrebbe avanzarsi, e che in parte è stata formulata durante la discussione, è per quale motivo vengono previsti 600 posti-letto nell'Università di Tor Vergata. In effetti non c'è solo l'esigenza di procurare ammalati agli studenti ma anche di fornire la zona, che ne è sprovvista, di una struttura ospedaliera. Quindi, la costruzione dell'ospedale soddisferebbe sia le esigenze dell'università che le necessità immediate della zona. Inoltre, poichè gli studenti dell'Università di Tor Vergata si sono ormai iscritti al quarto anno, ed essendo quest'ultima sprovvista di attrezzature, si dovrà raggiungere una sorta di intesa con la prima università di Roma per permettere a questi studenti di accedere alle strutture universitarie che riguardano gli studi clinici. Non dobbiamo pertanto stracciare le vesti nè domandarci come mai l'Università di Tor Vergata non decolli. Gli iscritti sono soltanto 4.500 perchè gli studenti di medicina non conseguono alcun vantaggio da questa Università.

Provvedendosi, attraverso questo disegno di legge, all'approvazione dei progetti già predisposti, i 600 posti-letto coprirebbero sostanzialmente le esigenze dell'università e quelle di ordine immediato riferite alla zona di Tor Vergata sprovvista di attrezzature ospedaliere. Da attente informazioni assunte da me personalmente e da altri membri della Commissione, risulta che la cifra stanziata è tale per cui non soltanto potrà provvedersi alle strutture normali ma anche alle attrezzature interne.

Questi sono i motivi per cui la mia parte politica ritiene di dover esprimere voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

PANIGAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente farò alcune considerazioni che, seppure espresse durante la discussione generale, desidero vengano considerate come una dichiarazione di voto favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Riconosco, innanzitutto, l'imprescindibile esigenza di approvare rapidamente questo provvedimento che riguarda l'edilizia universitaria, in quanto se non dovesse essere accolto si paralizzerebbe tutta l'attività dell'università interessata. Ciò non toglie che dovremo apportare alcune modifiche, per un atto di giustizia e di equità, al fine di riequilibrare la ripartizione delle dotazioni finanziarie che, peraltro, non sono completamente sufficienti per soddisfare le necessità delle università. Non intendo approfondire ulteriormente questo aspetto a causa del tempo limitato a disposizione e dell'urgenza che caratterizza questo disegno di legge. Debbo solamente sottolineare che lo stanziamento è esiguo, non consente alle università di realizzare delle vere e proprie programmazioni ed è destinato semplicemente - come abbiamo potuto constatare - alla produzione di opere che abbiano superato una prima fase procedurale e che posseggano tutti i requisiti per poter essere immediatamente completate. Per i motivi che ho già espresso e in considerazione degli aspetti positivi di questo provvedimento, non intendo sollevare obiezioni o proporre modifiche.

Ritengo che sia giusto stanziare per l'università di Roma questo congruo finanziamento per interventi destinati in particolare alla sede della seconda università e soprattutto alla facoltà di medicina e chirurgia per la quale è prevista la costruzione di un annesso Policlinico, che non solo è necessario alla collettività ma arricchisce gli strumenti di didattica indispensabili alla formazione professionale degli studenti.

Non entro nel merito dell'articolato per le considerazioni che ho già espresso e ribadisco, quale dichiarazione di voto, il mio parere favorevole per una rapida discussione e approvazione del disegno di legge al nostro esame.

VALENZA. Signor Presidente, onorevole senatori, il provvedimento al nostro esame si propone degli obiettivi indubbiamente positivi e cioè il completamento delle strutture edilizie della seconda università di Tor Vergata, l'acceleramento dei lavori iniziati con la legge 6 marzo 1976, n. 50, la realizzazione degli impianti e dei lavori per l'agibilità e la sicurezza delle strutture edilizie universitarie.

Da questo punto di vista non c'è molto da dire, se non che ci troviamo nella situazione descritta dalla stessa relazione al disegno di legge: 400 miliardi su 700 servono unicamente per l'agibilità e la sicurezza delle strutture e degli impianti. Per il prossimo triennio, fino al 1988, rimangono pertanto a disposizione 300 miliardi, insufficienti di fronte alle necessità complessive di tutti gli atenei italiani (circa 50), alcuni dei quali hanno strutture universitarie particolarmente affollate: è noto che la struttura di Roma deve essere decongestionata, ma se pensiamo a quella di Napoli appuriamo che vi sono 100.000 iscritti a fronte di strutture sufficienti per 40.000 studenti. Esse sono anche in gran parte da sistemare ed incomplete di laboratori, biblioteche, aule e così via (si sa che le lezioni a volte si svolgono affittando sale cinematografiche) e molte di esse sono state danneggiate dal terremoto. Parlo dell'università di Napoli per fare riferimento ad un ateneo di antica tradizione culturale, che tuttavia si trova in condizioni tali da non poter svolgere regolarmente la sua attività didattica e scientifica e da sviluppare la ricerca.

A questo punto, ci accingiamo a varare un provvedimento che prevede finanziamenti per un quadriennio, sulla base di una disponibilità reale di 300 miliardi; oltretutto esso è parallelo al piano per l'edilizia universitaria, per cui non si inquadra in tale piano. Pertanto tutte le considerazioni svolte sia dal relatore Scoppola sia dal ministro Falcucci sulle esigenze di programmare gli obiettivi strategici di sviluppo dell'università italiana rischiano di vanificarsi in quanto per l'edilizia universitaria si approva un provvedimento con scarsissime risorse finanziarie disponibili e senza sapere neppure quali sono i criteri di spesa e la distribuzione tra le varie università. Temo perciò che possano sorgere contestazioni e qualche legittimo malumore nelle università italiane. Sono queste le obiezioni di fondo che il nostro Gruppo muove al disegno di legge in esame.

Chiarisco che le nostre osservazioni e riserve non solo non disconoscono quanto di positivo vi è nel disegno di legge, ma non intendono ritardare la spesa dei 700 miliardi per l'edilizia universitaria che sono stati stanziati, per la prima volta dopo tanti anni, nella legge finanziaria. Non va neanche trascurato che il relatore, facendo il calcolo del fabbisogno complessivo dell'edilizia universitaria per i prossimi anni, ci ha detto che esso supererà i 4.000 miliardi solo per le progettazioni già esistenti. A fronte di questo fabbisogno si stanziavano, con il disegno di legge in esame, appena 700 miliardi (che in realtà sono 300 perchè 400 miliardi servono per le opere prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza degli impianti). Sarà quindi necessario un impegno, in occasione della prossima legge finanziaria per il 1986, volto ad avvicinare le cifre disponibili per l'edilizia universitaria al fabbisogno reale. Un impegno di questo genere - che non accetta contenimenti della spesa per la pubblica istruzione, la ricerca, la formazione e lo sviluppo del sistema universitario - potrebbe trovare, a nostro avviso, un notevole consenso.

In conclusione, la nostra posizione è questa: se verrà accolto l'ordine del giorno che insieme ai colleghi Nespolo e Mascagni intendo presentare, le nostre riserve potranno essere superate ai fini del voto; altrimenti dovremmo esprimere un voto sfavorevole. L'ordine del giorno che sottopongo ai colleghi della Commissione è il seguente:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato che con il disegno di legge n. 1333, concernente «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria», si intende provvedere sia allo snellimento delle procedure di spesa sia alle esigenze immediate relative al completamento delle strutture edilizie della seconda università di Roma a Tor Vergata, dando precedenza agli impianti finalizzati all'agibilità ed alla sicurezza delle strutture edilizie;

constatato peraltro che, fatta eccezione dello stanziamento aggiuntivo per l'ateneo di Tor Vergata (per l'importo di 260 miliardi), gli stanziamenti complessivi per l'edilizia universitaria rimangano quelli della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, nella misura cioè di 700 miliardi per il triennio 1985-1987, a fronte di un fabbisogno accertato dalla stessa relazione allegata al disegno di legge n. 1333, di oltre 4 mila miliardi (opere progettate, completamenti dei lotti funzionali finanziati con la legge 6 marzo 1976, n. 50, arredamenti ed attrezzature scientifiche e didattiche);

impegna il Governo:

a predisporre entro due mesi un piano di spesa con l'indicazione delle priorità da osservare, fatti salvi gli impieghi relativi agli impianti finalizzati alle norme di agibilità e sicurezza, a cui va garantita la precedenza assoluta;

a formulare nuove proposte di stanziamenti per l'edilizia universitaria, da inserire nella legge finanziaria del 1986, che siano tali da coprire il fabbisogno reale, in applicazione delle finalità e degli obiettivi del Piano quadriennale di sviluppo dell'Università 1986-1989».

(0/1333/1/7)

VALENZA, NESPOLO, MASCAGNI

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, riprendendo le considerazioni che ho svolto già in parte nel corso della seduta devo confermare le notizie che ci ha fornito il senatore Accili e che ci hanno permesso di avere un panorama preciso della situazione dell'Università di Tor Vergata. Credo che queste notizie possano tranquillizzare la Commissione in ordine ai problemi sollevati da questo aspetto del provvedimento in esame. Altri temi sono stati via via discussi dalla Commissione: siamo un po' tutti intervenuti e quindi non mi soffermo su di essi.

Per quanto riguarda, invece, il problema dell'impostazione generale del disegno di legge e della snellezza delle nuove procedure in esso previste, credo che non ci siano divergenze di valutazione. Certo, il Governo dovrà predisporre un programma di intervento con la massima rapidità possibile, come ha sottolineato anche il senatore Valenza, per poi passare alla fase dell'attuazione pratica. Senza dubbio il provvedimento prevede una disponibilità finanziaria inadeguata: la stessa relazione del Governo evidenzia le cifre che sono state qui richiamate.

Credo che dobbiamo tutti unirici nel confortare il Ministro della pubblica istruzione nella sua ricerca di ulteriori finanziamenti per

questo settore, tuttavia - concordo con quanto ha detto poco fa il senatore Panigazzi - è bene che questo strumento operativo sia posto subito in essere anche perchè l'obiezione che viene fatta, o almeno manifestata in modo allusivo da chi dirige la politica finanziaria ed economica del paese, è che molto spesso vengono messi a disposizione dei fondi che poi sono spesi con grande lentezza. Quindi continuare a dire, da un lato, che vogliamo più soldi non approvando però, dall'altro, lo strumento legislativo che ci deve mettere in condizione di spendere quelli che ci sono già affidati, è una strada che non produce risultati positivi.

Non v'è dubbio che vi sono stati dei ritardi nella utilizzazione dei fondi della legge n. 641 prima e della legge n. 50 successivamente, ormai questo capitolo è pressochè chiuso. Se riusciamo a far approvare dal Parlamento sollecitamente questo provvedimento il Governo avrà la possibilità di erogare subito le prime decine di miliardi e questo è un fatto positivo. Se poi nel quadro delle disponibilità finanziarie sarà possibile, già con la legge finanziaria del 1986 o comunque con anticipazioni sulle somme disponibili o con altre somme, andare oltre, ne saremo pienamente soddisfatti. Credo però che da parte nostra, come da parte del Governo e delle università, deve essere dato un segno di sollecitudine e di cambiamento di un modo di procedere che ha le sue implicazioni anche nelle complicate procedure di carattere comunale e regionale. Occorre, pertanto, che facciamo un grande sforzo per giungere ad una nuova fase di interventi. Credo che se questo settore sarà in grado di dare al paese una dimostrazione di fattività e di sollecitudine ci metteremo in condizione di avere anche altri mezzi.

Per quanto concerne poi l'invito al Governo rivolto dal senatore Valenza, anche in questo caso occorre dare forza al Governo perchè arrivi sollecitamente alla presentazione di un disegno di legge sulle università non statali, con particolare riguardo all'edilizia universitaria. Unitamente ai senatori Panigazzi e Scoppola, presento quindi il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1333 concernente «Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria»,

impegna il Governo:

a presentare immediatamente il disegno di legge sulle Università non statali, di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riferimento alla edilizia universitaria di tali Università».

(0/1333/2/7)

SPITELLA, PANIGAZZI, SCOPPOLA

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dai senatori Spitella, Panigazzi e Scoppola.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Valenza, il Governo lo

accoglie come impegno ad eccezione dell'ultimo capoverso, riguardante proposte di stanziamento per l'edilizia universitaria da inserire nella legge finanziaria per il 1986, che può dal Governo essere accettato solo come raccomandazione.

VALENZA. Prendo atto del parere del Governo e non insisto per la votazione anche se, proprio per i termini in cui il Governo ha accolto l'ordine del giorno, il mio Gruppo politico si asterrà dal votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.  
Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati e che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo.

**È approvato.**

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Università di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalità previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

**È approvato.**

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 è determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 19,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO